

Statuto dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea

Art. 1 (Natura e scopo)

1. L'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, di seguito Istituto, già istituito con legge regionale 29 aprile 1974, n. 31 (Costituzione di un Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione) e disciplinato dalla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea) e successive modificazioni, è ente pubblico per la ricerca storica dotato di un proprio statuto e di autonomia scientifica, organizzativa e contabile, con lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza della storia dell'Umbria contemporanea, attraverso ricerche, studi, pubblicazioni e ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle sue finalità.

2. Per il perseguimento dello scopo indicato al comma 1, l'Istituto provvede a:

- a) progettare, promuovere e curare ricerche, studi e pubblicazioni;
- b) raccogliere, ordinare e rendere fruibili al pubblico documenti, pubblicazioni e ogni altro tipo di testimonianza;
- c) formare gruppi di studio e di ricerca;
- d) promuovere corsi di aggiornamento per insegnanti e di educazione permanente;
- e) adottare ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle sue finalità tra cui l'organizzazione di conferenze, convegni, seminari, la presentazioni di libri, mostre, video, siti internet, pagine social, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 l'Istituto stabilisce contatti e rapporti con il mondo della scuola, Università o loro Dipartimenti, con enti e associazioni pubbliche e private, fondazioni, ordini professionali e istituzioni culturali aventi fini analoghi.

4. Con i soggetti di cui al comma 3 e in particolare con l'Università degli Studi di Perugia e con l'Università per Stranieri di Perugia, l'Istituto sottoscrive accordi funzionali allo svolgimento di attività e iniziative previste dal proprio programma di attività.

5. L'Istituto può svolgere ricerche e altre attività su committenza pubblica o privata dietro compenso, nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della concorrenza.

6. L'Istituto garantisce a tutti coloro che abbiano interesse allo studio dell'Umbria contemporanea l'accesso e la consultazione della sua Biblioteca e della documentazione conservata nel proprio Archivio storico.

Art. 2 (Soci)

1. Possono essere soci dell'Istituto persone giuridiche pubbliche e private, organismi culturali, associazioni non riconosciute e persone fisiche.
2. Alle persone giuridiche è attribuita la qualifica di "soci istituzionali", agli altri quella di "soci ordinari".
3. I soci sono tenuti a corrispondere una quota associativa annua deliberata dall'Assemblea dei soci in misura differenziata per le due categorie di soci, su proposta del Presidente, sentito Comitato Tecnico-Scientifico.
4. Il Presidente, sentito Comitato Tecnico-Scientifico può proporre all'Assemblea dei soci contribuzioni straordinarie a carico di tutti i soci, o di alcune categorie di essi, in relazione alle esigenze e ai programmi dell'Istituto definiti dall'Assemblea.
5. I soci hanno diritto di usufruire dei servizi offerti dall'Istituto e di partecipare alle attività sociali.

Art. 3 (Ammissione di soci)

1. La domanda di associazione, corredata da lettera motivazionale, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, unitamente alla prova del versamento della quota associativa annuale.
2. La domanda di associazione è deliberata nella prima assemblea dei soci successiva alla presentazione della domanda. La qualifica di socio è acquisita, anche agli effetti delle scadenze di pagamento delle quote annuali, dal giorno successivo a quello della delibera assembleare di ammissione.
3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'istituto provvede alla restituzione dell'importo versato con la domanda.

Art. 4 (Recesso ed esclusione)

1. La qualità di socio non è trasmissibile.
2. I soci possono sempre recedere con le modalità e i termini previsti dall'articolo 24, secondo comma, del Codice Civile.

3. L'Assemblea delibera l'esclusione del socio per gravi motivi con la maggioranza assoluta dei componenti.

4. La qualifica di socio, con il relativo diritto di voto in Assemblea dei soci, si perde automaticamente per il mancato pagamento della quota associativa annua. La perdita della qualità di socio è comunicata all'Assemblea dal Presidente nella prima seduta utile.

Art. 5 (Soci onorari)

1. L'Assemblea dei soci può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemeritenze nel campo di attività dell'Istituto.

2. I soci onorari partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.

3. La qualifica di socio onorario è esercitata senza oneri a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 6 (Presidente Onorario)

1. L'Assemblea dei soci può conferire la qualifica di Presidente Onorario a colui che abbia particolari benemeritenze nel campo di attività dell'Istituto.

2. Il Presidente onorario è invitato alle sedute del Comitato Tecnico-Scientifico e dell'Assemblea dei soci senza diritto di voto.

3. La qualifica di Presidente Onorario è esercitata senza oneri a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 7 (Organi)

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Tecnico-Scientifico;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.



Art. 8 (Compensi)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, al Presidente dell'Istituto è corrisposto, a carico del bilancio dell'Istituto, un compenso mensile lordo, onnicomprensivo, pari al dieci per cento dell'indennità di carica mensile di un Consigliere regionale.
2. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico spetta, a carico del bilancio dell'Istituto, un gettone di presenza e gli eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle sole riunioni del Comitato stesso nella misura di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.
3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei Conti spetta, a carico del bilancio dell'Istituto, un'indennità mensile pari al venti per cento del compenso mensile del Presidente dell'Istituto. Agli altri due membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti spetta, a carico del bilancio dell'Istituto, un'indennità mensile pari al quindici per cento del compenso mensile del Presidente dell'Istituto.

Art. 9 (Composizione e compiti dell'Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei soci, di seguito Assemblea, è composta dai soci ordinari e istituzionali e dai rappresentanti dei soci non persone fisiche, nella misura di uno per ciascuno.
2. Spetta all'Assemblea:
 - a) approvare annualmente, su proposta del Comitato tecnico-scientifico il programma di attività dell'Istituto con indicazione del relativo fabbisogno finanziario, in modo da consentire al Presidente dell'Istituto di trasmetterli all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa entro il 15 settembre di ogni anno;
 - b) deliberare il bilancio di previsione e il rendiconto su proposta del Presidente dell'Istituto, previo parere del Collegio dei revisori dei conti;
 - c) eleggere due dei componenti del Comitato tecnico-scientifico, in rappresentanza dei soci istituzionali e di quelli ordinari;
 - d) approvare i regolamenti;
 - e) deliberare in materia statutaria, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, previa proposta del Presidente.
 - f) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
 - g) deliberare sull'ammontare delle quote associative;
 - h) approvare entro il 15 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, in modo da consentire al Presidente dell'Istituto di trasmetterla al Presidente dell'Assemblea Legislativa entro il 30 aprile;
 - i) deliberare su ogni altro atto che il Presidente ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 10

(Convocazione dell'Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Istituto mediante avviso spedito tramite email ai componenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.
3. La convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere pubblicati nel sito istituzionale (<https://isuc.umbria.it/>) e nelle pagine social dell'Istituto.
4. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno. Deve essere inoltre convocata quando ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno tre componenti del Comitato Tecnico-Scientifico o da almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento della quota annuale. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da includere nell'ordine del giorno.

Art. 11

(Deliberazioni dell'Assemblea dei soci)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Le deliberazioni in materia statutaria sono adottate, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, previa proposta del Presidente.

Art. 12

(Composizione e durata del Comitato tecnico-scientifico)

1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Istituto, di seguito Comitato, è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, scelti tra studiosi di comprovata competenza e professionalità nel campo delle scienze storiche e sociali e appartenenti al mondo della cultura, dell'Università, della scuola e delle professioni. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico è anche Presidente dell'Istituto.
2. Dei quattro componenti di cui al comma 1, due sono eletti dall'Assemblea legislativa e gli altri due dall'Assemblea dei soci.
3. Ai componenti del Comitato eletti dall'Assemblea dei soci si applicano le cause di esclusione, di incompatibilità e i divieti previsti dagli articoli 3, 3 bis e 4 della legge

regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni.

4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa pubblicato nel BUR telematico della Regione Umbria. Nel decreto è fissata la data della seduta di insediamento.

5. Il Comitato dura in carica cinque anni, al termine dei quali scade unitamente al suo Presidente.

6. Qualora venga meno uno dei componenti del Comitato nominato dall'Assemblea legislativa, il Presidente ne dà immediata comunicazione al Presidente della stessa per gli adempimenti di sua spettanza. Per la sostituzione di componenti nominati dall'Assemblea dei soci dell'Istituto il Presidente dello stesso provvede a convocare l'Assemblea medesima. I membri eletti in corso di mandato in sostituzione dei componenti cessati per qualunque motivo, durano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell'organo collegiale ai sensi del comma 5.

Art. 13

(Compiti del Comitato tecnico-scientifico)

1. Spetta al Comitato la proposta, da sottoporre all'Assemblea dei soci, dei programmi di attività per il perseguimento delle finalità dell'Istituto di cui all'articolo 1.

Art. 14

(Riunioni del Comitato tecnico-scientifico)

1. Il Comitato si riunisce di regola ogni tre mesi. È convocato dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta scritta di due dei componenti, con avviso contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da trattare, spedito tramite email almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

2. In caso di urgenza la convocazione è fatta con telegramma o altro mezzo idoneo (posta elettronica certificata) e il termine è ridotto di due giorni.

3. È possibile partecipare alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico tramite strumenti telematici che consentano di identificare in modo certo tutti i partecipanti collegati, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, ammettendone il voto.

Art. 15
(Deliberazioni del Comitato tecnico-scientifico)

1. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con la presenza di almeno due componenti oltre al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 16
(Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale e sovrintende all'attività dell'Istituto, presiede e convoca l'Assemblea e il Comitato e cura l'esecuzione dei deliberati degli organi. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Presidente dell'Istituto ha autonomia gestionale e organizzativa. I provvedimenti relativi alla gestione del bilancio dell'Istituto, in esecuzione delle decisioni del Presidente dell'Istituto stesso, competono al dirigente della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa a cui fa capo la gestione delle risorse finanziarie della medesima Assemblea. La suddetta struttura supporta, inoltre, il Presidente dell'Istituto nella redazione della proposta di bilancio di previsione e di rendiconto dell'Istituto.

2. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente il Comitato.

3. Il Presidente esercita ogni altro potere non espressamente riservato dalla legge o dallo Statuto ad altri Organi.

4. Il Vicepresidente dell'Istituto è scelto dal Comitato nel proprio seno. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 17
(Composizione del Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dall'Assemblea legislativa, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti.

2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 18
(Funzioni del Collegio dei revisori)

1. Spetta al Collegio dei revisori la verifica dei conti e il controllo della gestione economica e finanziaria dell'Istituto.
2. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno due volte all'anno.
3. Il Collegio redige annualmente una relazione sull'andamento della gestione finanziaria ed economica, da presentare all'Assemblea unitamente al parere sul rendiconto dell'Istituto.
4. I componenti del Collegio dei revisori hanno diritto di assistere alle sedute dell'Assemblea e del Comitato, cui sono invitati, ma senza diritto di voto.

Art. 19
(Rinvio)

1. per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano l'articolo 11 ter e il titolo II della l.r. 11/1995 e la l.r. 6/1995.

Art. 20
(Personale)

1. L'Istituto si avvale di personale, mezzi e strutture adeguate, messi a disposizione dall'Assemblea legislativa della Regione Umbria.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea Legislativa provvedono all'apposizione dei visti e pareri di regolarità contabile e amministrativa nei casi e con le modalità previste dai regolamenti dell'Assemblea stessa vigenti in materia.

Art. 21
(Patrimonio)

1. Il Patrimonio dell'Istituto è costituito dalle entrate di cui all'articolo 22, dai beni mobili e immobili e dai diritti immateriali su opere di ingegno, comunque appartenenti all'Istituto anche a seguito di acquisti, trasferimenti, accettazione di eredità, legati e donazioni.



Art. 22 (Entrate)

1. Sono entrate dell'Istituto:

- a) i contributi, ordinari e straordinari, erogati dalla Regione Umbria, da enti e da associazioni pubbliche e private, nonché da privati;
- b) le quote associative versate dai soci;
- c) i corrispettivi derivanti dallo svolgimento di ricerche o da prestazioni di attività a favore di terzi, nonché dalla vendita di pubblicazioni;
- d) i proventi derivanti da eventuali lasciti o donazioni;
- e) le erogazioni conseguenti gli stanziamenti straordinari eventualmente deliberati dalla Regione, da enti locali e da enti pubblici o privati;
- f) i contributi e le sovvenzioni a carattere occasionale da parte di soggetti pubblici o privati;
- g) le rendite patrimoniali.

Art. 23 (Scioglimento)

1. Nel caso di cessazione dell'attività dell'Istituto, le attrezzature, i mobili, i materiali archivistici, bibliografici e di ricerca, i documenti amministrativi, le attività, le eventuali passività e quant'altro appartiene all'Istituto stesso, vengono devoluti alla Regione Umbria.

Art. 24 (Disposizioni transitorie)

1. Alla prima Assemblea convocata per deliberare le modifiche statutarie in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea) e alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro studi giuridici e politici)), partecipano i soci ordinari e istituzionali in regola con il pagamento della quota per l'anno 2021 alla data del 30 giugno 2021.

